



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 12 del 27/04/2023

Sessione ordinaria _____ Convocazione Prima _____ Seduta pubblica _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **15:00**, nella **RESIDENZA MUNICIPALE**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale .

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BENEDETTI DAVIDE	SI	
2	BRIGHENTI ROSARIO	SI	
3	BRIGHENTI IVANO	SI	
4	CONSOLATI DEVIS	SI	
5	DALL'OLIO PAOLO	SI	
6	BRIGHENTI LUCA	SI	
7	DONATINI MICHELA	SI	
8	BRIGHENTI SILVANO		SI
9	BERTONCELLI TOMMASO	SI	
10	VERONESI ALDO	SI	
11	FACCIOLI MATTIA	SI	

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il **Segretario Comunale Dott.ssa Moliterno Angela**

Il Sig. **Dott. Davide Benedetti**, nella sua qualità di **Sindaco**, assunta la Presidenza, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere circa la proposta di deliberazione avanzata, recante l'oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

DELIBERAZIONE N° 12 DEL 27/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del **Sindaco**, che procede alla presentazione del **punto 04** dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: "APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023."

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, di seguito succintamente riportati:

Illustra il Sindaco.

Abbiamo approvato il PEF (pluriennale) e come l'anno scorso ci sono state economie, abbiamo abbassato alcuni costi e quindi abbiamo proposto riduzioni tariffarie in favore dei campeggi, ad esempio.

Dà lettura di altre cifre relative alle utenze non domestiche.

Per le utenze domestiche ad esempio sono 30 centesimi per mq. e va aumentando per aumento del nucleo familiare.

Normalmente si dovrebbero fare gli adeguamenti ISTAT, il cui indice, peraltro, negli ultimi anni è anche aumentato

Il Consigliere Veronesi chiede conferma su quali siano le riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche:

– per le domestiche riduzione del 0,39%?

– per le non domestiche riduzione del 0,70%?

La dott.ssa Marra risponde che le riduzioni sono più alte per le non domestiche.

Il consigliere Veronesi: l'indice ISTAT però è più alto da quest'anno e, comunque, come per gli altri anni la TARI viene scontata di poco rispetto alla diminuzione del servizio che c'è stata in tempi di COVID. Oggi è vero che c'è una riduzione, ma è una riduzione sotto l'1% e comunque la stessa non compensa i minori servizi ricevuti dagli utenti.

DICHIARAZIONE DI VOTO DELLA MINORANZA

CONTRARI

DICHIARAZIONE DI VOTO DELLA MAGGIORANZA

Come già detto la riduzione c'è stata

VISTA l'unità proposta di deliberazione;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto, le motivazioni e le ragioni giuridiche addotte, quale motivazione della proposta di deliberazione, sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri del Responsabile del Settore Contabile, per quanto riguarda la regolarità contabile e del SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE per quanto riguarda la regolarità tecnica del presente provvedimento;

CON voti favorevoli 07, contrari 03 (Bertoncelli Tommaso, Veronesi Aldo e Faccioli Mattia), astenuti //,

espressi nella forma di legge di n. 10 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

1 - di approvare e far propria nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che fa parte del presente atto e ne forma parte sostanziale, per le motivazioni ivi riportate;

2 – di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione:

- **“Proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2023” (Allegato A)**

3 - di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo Pretorio.

INDI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su invito del Sindaco che propone l’immediata eseguibilità del provvedimento;

CON voti favorevoli 07, contrari 03 (Bertoncelli Tommaso, Veronesi Aldo e Faccioli Mattia), astenuti //, espressi nella forma di legge di n. 10 consiglieri votanti su n. 10 consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA
PROVINCIA DI VERONA

Settore SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE E PROGRAMMAZIONE

Bozza di Consiglio n. 6 del 13/03/2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/2022/a “quadro strategico 2022-2025 dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

Vista la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l’approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all’art. 3, comma 5-quinquies, che “a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;
- l’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2023, con eventuale conguaglio su quanto già versato;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 20/12/2022 ad oggetto: "Approvazione carta della qualità dei servizi di gestione delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) e dei rapporti con gli utenti;

Visto il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea del Consiglio di bacino Verona Nord con Deliberazione n. 7 del 5 maggio 2022 per gli anni 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, tra i quali anche il Comune di Brenzone sul Garda;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 20/05/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, "il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativo agli anni 2022/2025" che definisce per ogni annualità i seguenti importi: per l'anno 2022 di €.747.308,00, per l'anno 2023 di €. 750.764,00, per l'anno 2024 di €. 748.038,00, per l'anno 2025 di €. 736.346,00;

Preso atto del Piano economico Finanziario (PEF) ANNI 2022-2025, anno 2023;

Evidenziato che deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

Vista la proposta tariffaria della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, elaborata ai sensi della citata normativa, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato sub.A);

Tenuto conto che:

- per l'anno 2023, il costo del servizio, previsto nel piano finanziario anno 2023 pari a € 750.764,00 e derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 192.845,35 pari al 25,69 % del totale dei costi;
- che i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 557.918,40 pari al 74,31 % del totale;

Ritenuto, pertanto:

- di dover procedere alla riscossione della prima rata del tributo TARI, a titolo di acconto, sulla base delle tariffe dell'anno 2022 e di provvedere alla riscossione seconda rata calcolata a conguaglio sulle tariffe approvate con il presente provvedimento;
- fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, il quale dispone che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI e ritenuto necessario per l'anno 2023, per quanto sopra espresso, di stabilire le seguenti date per l'emissione delle bollette della TARI, così come di seguito evidenziato:

- I rata: scadenza 31 luglio 2023;
- II rata: scadenza 16 dicembre 2023;

con possibilità di effettuare un unico pagamento alla scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;

Visti:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Visto il nuovo regolamento di contabilità comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 47 del 30/12/2015;

Visto anche il D.Lgs. 118/2001 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 inerenti l'armonizzazione dei sistemi contabili;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei servizi", sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri del responsabile di servizio interessato e del servizio finanziario;

Visto il parere del Revisore dei Conti del 21/04/2023 acquisito in data 24/04/2023 con prot. 4094;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'allegato Piano Tariffario TARI (Tassa Rifiuti) relativo all'anno 2023, elaborato ai sensi del D.P.R. 158/99 ed allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio gestione dei rifiuti urbani, come individuati nel Piano Economico Finanziario;
4. di stabilire n. 2 rate per il pagamento della TARI con scadenza 31 luglio 2023 e 16 dicembre 2023, con possibilità di effettuare un unico pagamento alla scadenza della prima rata, fatto salvo eventuale conguaglio;
5. di dare atto che alle Tariffe della TARI deve essere sommato il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA - art. 19 del D.Lgs 504/92) come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 percento sull'importo del tributo;

6. di disporre la trasmissione della presente deliberazione, ai sensi della norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019 convertito con modifiche dalla L 54/2019, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze- esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, per l'inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce nel sito informatico di cui all'art 1, c 3, del D. Lgs 360/1998;
7. di dare atto che le tariffe di cui alla presene proposta di deliberazione decorreranno dal 1 gennaio 2023;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/04/2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, in quanto conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Brenzone sul Garda, li 21/04/2023

Il Responsabile del Settore Amministrati
Dr.ssa Maria Assunta Marra

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Brenzone sul Garda, li 21/04/2023

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Dr.ssa Maria Assunta Marra

Letto, confermato e sottoscritto

SINDACO
Dott. Davide Benedetti

IL VICE SEGRETARIO
Dott.ssa Moliterno Angela

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale www.comune.brenzone.vr.it alla pagina Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna e che la stessa sarà stessa trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Brenzone sul Garda, 17/05/2023

Il Resp.del Sett.Amm.Contabile e Programmazione
Dr.ssa Maria Assunta Marra

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/06/2023. Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/04/2023.

A seguito di separata votazione effettuata in forma legale;

Brenzone sul Garda, 12/06/2023

Il Resp.del Sett.Amm.Contabile e
Programmazione
Dr.ssa Maria Assunta Marra
